

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA
LOCALE

(ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 26.04.2010)

INDICE

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Art. 3 - Vigilanza

Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni e ordinanze

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Art. 5 - Comportamenti vietati

Art. 6 - Altre attività vietate

Art. 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 8 - Rifiuti

Art. 9 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Art. 10 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili

Art. 11 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

Art. 12 - Obblighi in caso di nevicata

Art. 13 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 14 - Manutenzione delle facciate degli edifici

Art. 15 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze

Art. 16 - Insedamenti di roulotte, camper, tende o simili

Disposizioni Particolari di salvaguardia del verde

Art. 17 - Divieti

Art. 18 - Attività consentite in parchi pubblici

Occupazione di aree e spazi pubblici

Art. 19 - Disposizioni generali

- Art. 20 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie
- Art. 21 - Occupazioni spettacoli viaggianti
- Art. 22 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni agli edifici
- Art. 23 - Occupazioni con elementi d'arredo
- Art. 24 - Occupazioni varie del soprassuolo, sottosuolo – divieti

Disposizioni particolari per attività commerciali o simili

- Art. 25 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione
- Art. 26 - Occupazione per esposizione merci
- Art. 27 - Orario attività aperte al pubblico

Tutela della quiete pubblica e privata

- Art. 28 - Disposizioni generali
- Art. 29 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 30 - Circoli privati
- Art. 31 - Abitazioni private – tutela dei rumori molesti
- Art. 32 - Strumenti musicali
- Art. 33 - Dispositivi acustici antifurto
- Art. 34 - Pubblicità fonica

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

- Art. 35 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali
- Art. 36 - Regole per la detenzione dei cani

Utilizzo dell'acqua potabile

- Art. 37 - Utilizzo dell'acqua potabile

Norme finali

- Art. 38 - Sanzioni
- Art. 39 - Definizioni
- Art. 40 - Impugnazioni
- Art. 41 - Stemma Comunale

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità del Paese, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 Oggetto e applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- ⊙ Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- ⊙ Occupazione di aree e spazi pubblici;
- ⊙ Quietè pubblica e privata;
- ⊙ Protezione degli animali;
- ⊙ Esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini,

anche orali, dati dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale. Esso assorbe ed integra tutte le ordinanze e completa i regolamenti emessi fino alla data di approvazione dello stesso.

4. Gli effetti di questo regolamento hanno decorrenza a partire dal 01/08/2010. E' fatto carico all'Amministrazione Comunale la massima divulgazione del presente regolamento e successive modifiche al fine di favorire l'apprendimento e l'applicazione dei contenuti a tutti i cittadini di Bassano Bresciano.

ART. 3 Vigilanza

1. Il compito di fare osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del comando di Polizia Locale.

2. E'altresì attribuita tale competenza, senza limitazioni, agli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Stradale, nonché agli ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge:

- ⊗ assumere informazioni;
- ⊗ procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora;
- ⊗ procedere a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra rilevazione dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ART. 4 Autorizzazioni, concessioni, ordinanze

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai dirigenti responsabili dei settori individuati dal Sindaco, a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi.

2. Istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

- ⊗ *soggetto richiedente* – cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e se diverso domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale e/o partita i.v.a.. Quando la istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui sopra relativamente alla sua

persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero del codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente.

- ⊗ *Oggetto della richiesta* – deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare, se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), eventuali attrezzature e materiali da porre sul suolo.

- *Motivo della richiesta* – precisazione analitica dei motivi della richiesta.

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 5 Comportamenti Vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune, è vietato:

1. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
2. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati e strade;
3. Rimuovere, manomettere,

imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;

4. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legare o incatenare cose ad essi;

5. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà, ove non si sia autorizzati

6. praticare giochi che creino disagio o disturbo ad altri sulle aree aperte al pubblico transito;

7. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età appositamente indicato;

8. collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;

9. lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;

10. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto;

11. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico

operazioni di lavaggio o atti di pulizia personale che possano offendere la pubblica decenza;

12. sedersi e sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

13. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

14. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;

15. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti od esporre cose contrarie al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

16. accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori dei rifiuti;

17. sparare mortaretti o altri simili apparecchi sulla pubblica via.

ART. 6 Altre Attività Vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi ad esse, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;

b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro il pericolo di caduta;

c) procedere alla annaffiatura dei vasi di fiori o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla pubblica proprietà;

d) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento della pubblica via;

e) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte e portare tali oggetti in luoghi pubblici;

f) tenere le ringhiere, le reti, i muri e le gronde delle aree private confinanti alla pubblica via in cattivo stato di manutenzione, con punte o sporgenze pericolose che possano arrecare danno.

2. E' fatto divieto di stendere panni all'esterno della privata dimora sui lati verso la pubblica via. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire speciali deroghe per determinate vie o zone del Comune.

ART. 7 Nettezza del suolo e dell'abitato

1) E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico se non per motivi di pulizia della sede stradale, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o ripe dei medesimi.

2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

3) L' obbligo per la pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per

lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede,

5) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

6) I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da terzi. A tale scopo essi devono provvederli dei necessari canali di scolo o altre opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

7) Nell'esecuzioni delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

8) In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza,

previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con le spese a carico dei soggetti obbligati.

9) Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti per la raccolta è vietata, salvo chi autorizzato dagli Uffici competenti.

10) L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti.

11) Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

ART. 8 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono essere preventivamente differenziati e raccolti in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione. I materiali recuperabili devono essere conferiti negli appositi contenitori.

2. Gli imballaggi voluminosi devono essere ridotti al minimo volume e

quindi introdotti nel apposito cassonetto.

3. L'utente deve, inoltre, assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere ad immettere i rifiuti in un altro cassonetto.

4. Qualora i contenitori di cui al primo comma siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quello per i quali sono stati predisposti.

6. Il conferimento dei rifiuti domestici ingombranti (es. reti, imballi, materassi, ecc.) è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria dislocati in punti particolari del territorio del Comune (isola ecologica).

7. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli

provenienti dallo spazzamento meccanico delle strade pubbliche o private. Tali rifiuti devono essere smaltiti presso le discariche autorizzate.

8. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la dispersione e la caduta.

9. E' vietato depositare nei cestini per rifiuti minimi i rifiuti non idonei o ingombranti.

10. E' vietato depositare all'interno dei cassonetti o nelle immediate vicinanze ceneri o residui di stufe e camini che non siano stati preventivamente resi inermi.

11. E' vietato depositare nei contenitori del verde altri materiali e grosse quantità di ramaglie o erba al fine di evitare l'eccessivo riempimento. Quando i contenitori sono pieni i materiali dovranno essere riposti in altri contenitori o presso l'isola ecologica. Volumi di erba o ramaglie superiori ai 2 metri cubi vanno sempre conferiti presso l'isola ecologica.

ART. 9 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono, inoltre, conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. In caso di inadempienza trova applicazione l'articolo 7, comma 8°, del presente regolamento.

ART. 10 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, mercati, spettacoli viaggianti e simili

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali Caffè, Bar, Alberghi, Trattorie, Ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici. Stessa attenzione deve

essere posta dagli occupanti posti vendita nei mercati.

2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, o mercato, l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nelle vigenti norme.

4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo, secondo e terzo comma sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 11 Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo, dandone comunicazione immediata all'Ufficio di Polizia Municipale. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni del comma precedente.

ART. 12 Obblighi in caso di nevicate

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze su spazi pubblici onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata adottando ogni possibile cautela.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche confinanti con suolo pubblico devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere gli utilizzatori.

7. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm, i conduttori delle automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni – in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare una sistemazione temporanea per le automobili fuori dalla carreggiata, i conduttori devono, quanto meno, rimuoverle o lasciare le chiavi a chi possa rimuoverle al momento dell'intervento di carico e di

asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

ART. 13 Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono gli animali hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 7 comma 8.

3. Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, e che siano identificabili da tatuaggi o medagliette, devono essere rimosse tempestivamente dal proprietario dell'animale, che a sue

spese cura la raccolta e lo smaltimento attraverso apposite ditte autorizzate, seguendo le indicazioni dell'autorità sanitaria competente (Ufficio di medicina veterinaria A.S.L. di Brescia). In alternativa la rimozione verrà svolta dal Comune con rivalsa nei confronti dell'accertato proprietario.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 14 Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze e comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come stabilito dal regolamento edilizio.

ART. 15 Addobbi ad arredo di edifici, strade piazze

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico – estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 16 Insedimenti di roulotte, camper tende o simili

1. E' vietata su tutto il territorio Comunale qualsiasi forma di insediamento, sotto forma di accampamento o campeggio, salvo speciali autorizzazioni rilasciate dal Sindaco. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 17 Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali, vialetti alberati e piste ciclopedonali è vietato;

⊗ Danneggiare la vegetazione;

⊗ Introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi;

⊗ Condurre cani non assicurati da guinzaglio. Condurre cani di media e grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere munite dell'attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;

⊗ Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;

⊗ Guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;

⊗ Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell' Autorità Comunale;

⊗ Gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;

⊗ Dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno a persone o cose;

⊗ Procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;

⊗ Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, automobiline a pedali o elettriche, monopattini a altri giochi che non rechino disturbo.

2. E' vietata l'installazione da parte di terzi di giostre o attrazioni senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti

alberi, i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed oscurare la visibilità della segnaletica stradale e dell'illuminazione pubblica.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La condizione vale anche per il verde condominiale.

5. In caso di inadempienza la pulizia è effettuata dal Comune salvo rivalsa delle spese sostenute nei confronti del responsabile inadempiente.

6. Le operazioni di giardinaggio causa di rumori molesti devono rispettare i seguenti orari: feriali 08.00/12.00-15.00/21.00, festivi 10.00/12.00 -15.00/20.00. Nel periodo invernale (ossia dal 01 novembre al 31 marzo) tali orari devono considerarsi: feriali 08.00/12.00 -

14.00/20.00, festivi 10.00/12.00 - 14.00/19.00.

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 19 Disposizioni generali

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti, è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.

2. Analogamente si provvede per le aree private sulle quali risulta costituita una servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per canali, rii e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.

3. Le competenze in materia di concessione e utilizzo delle aree e suolo pubblico sono disciplinati dal regolamento per la tassa di occupazione aree pubbliche (TOSAP)

4. L'occupazione di aree spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio ambulante sia in forma fissa che itinerante è disciplinata da apposito regolamento.

ART 20 Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie

1. La Giunta Comunale individua gli spazi e le aree pubbliche per

iniziative o manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, sportivo o religioso che comportino occupazione di area o spazio pubblico o di uso pubblico con attrezzature o materiale vario, cui fa seguito relativa concessione, previa presentazione dell'istanza di cui all'art. 3.

2. Quanto sopra non riguarda:

⊙ Le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature e utilizzo di palco, salvo quanto prescritto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

⊙ Le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;

⊙ Le manifestazioni di durata giornaliera e di natura strettamente locale che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature o al verde pubblico.

ART. 21 Occupazione con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo dietro autorizzazione, nei luoghi all'uopo individuati.

2. In caso di esercizio abusivo di detti spettacoli, il conduttore sarà allontanato dai luoghi ove esercita l'attività e sarà tenuto al ripristino

degli stessi nelle condizioni nelle quali essi si trovavano precedentemente. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 7 comma 8° del presente regolamento.

ART. 22 Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni agli edifici

1. L'occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco o piccole manutenzioni agli edifici è concessa per il tempo strettamente necessario alle operazioni anzidette. Qualora le operazioni si protraggano nell'orario notturno o in casi di scarsa visibilità gli ingombri devono essere visibilmente segnalati da appositi dispositivi.

2. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili deve essere autorizzata secondo quanto previsto dal regolamento TOSAP.

ART. 23 Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti alla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale e che i titolari mantengano in

perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

ART. 24 Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti

1. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e similari è disciplinata dal regolamento edilizio.

2. L'apposito regolamento, disciplina anche la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico.

3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di

zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E SIMILI

ART. 25 Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili, a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. La domanda deve essere effettuata secondo quanto previsto dal regolamento TOSAP.

ART. 26 Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per esporre merci in conformità delle norme di igiene pubblica. purché il marciapiede, rialzato o a raso, ovvero la zona riservata al transito pedonale, sul quale l'esercizio si

affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre 1/3 della larghezza del marciapiede. La presente prescrizione non trova applicazione se non c'è marciapiede o manchi la zona riservata al transito pedonale.

2. Nelle occupazioni autorizzate, le strutture devono essere adeguatamente segnalate anche nelle ore notturne.

3. Le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso, salvo diversa autorizzazione.

ART. 27 Orario attività aperte al pubblico

Tutte le tipologie di attività aperte al pubblico, prive di qualsiasi regolamentazione in tema di orario, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e/o la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi degli art. 50 e 54 del D.L.vo 18.08.2000, n° 267. L'inosservanza degli orari stabiliti comporta una sanzione come da tabella facente parte integrante di questo regolamento.

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 28 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve rispettare le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

2. Nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile di molestie o incomodo fino ad adempimento delle suddette.

ART. 29 Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno, tra le ore 23 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete

pubblica e privata.

4. L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3°, della legge 26.10.1995, n° 447, in tema di attività di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ART. 30 Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui relativa autorizzazione.

ART. 31 Abitazioni private – tutele dei rumori molesti

1. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni molesti non possono essere in funzione dalle ore 22.00 alle 8.00.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la produzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o

disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

3. E' consentita l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le 12 e le 15, e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART. 32 Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele necessarie, al fine di evitare disturbo alla quiete pubblica.

ART. 33 Dispositivi antifurto

1. Fermo restando quanto in

proposito descritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono accertarsi che il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti.

ART. 34 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è soggetta ad autorizzazione sull'intero territorio del Comune e, comunque, non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La pubblicità fonica non è consentita nell'area di rispetto cimiteriale, in prossimità di scuole, case di riposo (in un raggio di 100 mt dagli ingressi).

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 35 Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

L'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento è effettuata dal Corpo di Polizia Locale in base a quanto previsto dal capo 2° di cui alla Legge Regionale nr. 33 del 30-12-2009 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 36 Mantenimento dei cani

1. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono essere sempre condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio ed i proprietari sono tenuti ad avere al seguito idonea museruola come previsto dalle norme di legge.

2. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino ne rispondono i proprietari.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno, deve essere garantita la sicurezza dei terzi ed i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.

4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta in appositi sacchetti delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, devono, comunque, evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

6. E' vietato introdurre cani ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

7. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

Art. 37 Uso dell'acqua potabile

1. Al fine di prevenire la carenza e lo spreco di risorse idriche il Sindaco, con ordinanza sindacale, determina i periodi e le ore in cui è fatto divieto alla cittadinanza, di fare uso dell'acqua potabile per l'irrigazione di orti e innaffiamento.

NORME FINALI

Art. 38 Sanzioni

1. L'importo delle sanzioni, salvo diversa disposizione di legge, è determinato in misura fissa o tra un minimo ed un massimo. In questo ultimo caso vigono i principi di proporzionalità e di recidiva

nell'illecito amministrativo, ai fini della concreta determinazione della sanzione. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare.

2. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la tabella allegata al presente regolamento.

3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini previsti dalla legge 24 novembre 1981 n° 689: in particolare entro 60 giorni dalla data di contestazione, gli interessati possono far pervenire al comando della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

4. A cura del comando il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore o all'ufficio con competenza specifica sulla materia di cui trattasi: ogni violazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.

5. Qualora la violazione consegua danni ai beni comuni, il responsabile ferme le sanzioni irrogate è tenuto al risarcimento del danno per il ripristino.

6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente intestato al Comune di Bassano Bresciano.

Art. 39 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

⊙ il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;

⊙ parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;

⊙ le acque interne;

⊙ i monumenti e le fontane monumentali;

⊙ le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

⊙ gli impianti e le strutture di uso comune, collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i

cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

Per utilizzazione di beni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

3. Per privata dimora si intende il luogo dove un soggetto si sofferma per compiere atti della vita privata. Vi rientrano tutti quei luoghi dove il privato può svolgere un'attività privata, come lo studio, un'attività culturale o di svago, un'attività professionale, artigianale o commerciale, od anche un'attività politica.

Art. 40 Impugnazioni 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis della legge nr. 689 del 24/11/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (3). Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è

allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (3).

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace.

Art. 41 Utilizzo stemma comunale

L' utilizzo dello stemma comunale è subordinato all' autorizzazione del Sindaco ovvero di un assessore delegato che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Bassano Bresciano per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa o attività del Comune è punito con sanzione pecuniaria indicata nella tabella che forma parte integrante di questo regolamento.

TABELLA DELLE SANZIONI PREVISTE

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 5	1	100,00
Articolo 5	2	100,00
Articolo 5	3	100,00
Articolo 5	4	25,00
Articolo 5	5	100,00
Articolo 5	6	25,00
Articolo 5	7	25,00
Articolo 5	8	50,00
Articolo 5	9	50,00
Articolo 5	10	25,00
Articolo 5	11	100,00
Articolo 5	12	25,00
Articolo 5	13	100,00
Articolo 5	14	150,00
Articolo 5	15	100,00
Articolo 5	16	100,00
Articolo 5	17	25,00
Articolo 6	1 lett. a	100,00
Articolo 6	1 lett. e	100,00
Articolo 6	1 lett. f	50,00
Articolo 7	1,2,3	Da 50,00 a 250,00
Articolo 7	4	Da 25,00 a 100,00
Articolo 7	5,6,7,8,9,10	Da 50,00 a 250,00
Articolo 8	1,2,3,4	Da 25,00 a 100,00

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 8	5,6	Da 50,00 a 250,00
Articolo 8	7,8,10	Da 200,00 a 600,00
Articolo 8	9,11	Da 25 a 100,00
Articolo 9	1,2	Da 100,00 a 500,00
Articolo 10	1,2,3	Da 100,00 a 500,00
Articolo 11	1	Da 100,00 a 500,00
Articolo 12	1,2,3,4,5,6,7	Da 50,00 a 250,00
Articolo 13	1,2,3	Da 25,00 a 100,00
Articolo 14	1	Da 200,00 a 600,00
Articolo 15	1	Da 50,00 a 250,00
Articolo 16	1	Da 100,00 a 500,00
Articolo 17	1,2	Da 100,00 a 300,00
Articolo 18	1,2,3,4,5,6	Da 50,00 a 250,00
Articolo 19	1,2	Da 200,00 a 600,00
Articolo 22	1,2	Da 100,00 a 500,00
Articolo 24	3	Da 100,00 a 500,00
Articolo 26	2,3	Da 300,00 a 900,00
Articolo 27	1	Da 100,00 a 300,00
Articolo 28	1	Da 100,00 a 500,00
Articolo 28	1	Da 100,00 a 500,00
Articolo 29	1,2	Da 100,00 a 500,00
Articolo 30	1	Da 100,00 a 500,00
Articolo 31	1,2,3	Da 25,00 a 100,00
Articolo 32	1	Da 25,00 a 100,00

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 33	1,2	Da 25,00 a 100,00
Articolo 34	1,2	Da 50,00 a 250,00
Articolo 36	1,2,3	Da 50,00 a 250,00

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 36	4,5,6,7	Da 25,00 a 100,00
Articolo 37	1	Da 25,00 a 100,00
Articolo 41	1	Da 200,00 a 600,00

Orario di ricevimento degli amministratori

SINDACO

Seniga Giovanni Paolo

Giovedì: dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Sabato: dalle ore 11.00 alle ore 12.00

preferibilmente su appuntamento

ulteriori appuntamenti da concordare tramite i funzionari degli uffici preposti

ASSESSORI

Zilioli Gianfranco (Vicesindaco)

Sport-tempolibero-Sicurezza e controllo del territorio

Francesconi Giovanni

Ambiente - Ecologia – Cultura

Pini Manuel

Politiche sociali – pubblica istruzione – formazione

Sbaraini Michele

Bilancio – patrimonio comunale – commercio e attività produttive

Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Orario di apertura degli uffici comunali

Ufficio Anagrafe e Stato Civile

Ufficio Ragioneria e Tributi

Ufficio Tecnico

giorno	mattino	pomeriggio
LUNEDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 13	chiuso
MARTEDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 13	chiuso
MERCOLEDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 13	chiuso
GIOVEDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 13	Dalle ore 17 alle ore 19
VENERDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 13	chiuso
SABATO	Dalle ore 09 alle ore 12 primo sabato del mese non festivo	chiuso

Ufficio Segreteria e Protocollo

Servizi Sociali e Istruzione

giorno	mattino	pomeriggio
LUNEDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 12,30	chiuso
MARTEDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 12,30	chiuso
MERCOLEDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 12,30	chiuso
GIOVEDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 12.30	Dalle ore 17 alle ore 19
VENERDI'	Dalle ore 9.30 alle ore 12,30	chiuso
SABATO	Dalle ore 09 alle ore 12 primo sabato del mese non festivo	chiuso

Orari di apertura dell'Isola Ecologica

Lunedì: dalle ore 08.00 alle ore 12.00

Giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Sabato: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Orario di apertura della Biblioteca Comunale

Lunedì: dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Martedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00

venerdì: dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Telefoni di pubblica utilità

Municipio:	tel 030 9935112 fax 030 9935176
Scuola materna	tel 030 9935412
Scuola Elementare	tel 030 9935190
Scuola Media	tel 030 9935124
Farmacia	tel 030 9935196
Guardia medica	tel 030 99291
Emergenze enel	tel 800 023 477
Emergenza acquedotto	tel 030 3553886
Emergenze gas	tel 030 9937536
Carabinieri	tel 112
Vigili del fuoco	tel 115
Emergenze sanitarie	tel 118
Ufficio igiene asl Leno	tel 030 9078402
Vigilanza urbana	tel 030 9387105
Tesoreria comunale	tel 030 9935740

*Concittadini bassanesi,
il Regolamento di Polizia Locale che viene recapitato ad ogni famiglia è frutto di un intenso lavoro di valutazione sulle problematiche riscontrate, anche attraverso le numerose segnalazioni che sono pervenute agli uffici comunali, durante questo primo anno del mandato conferitoci. Il fine principale del Regolamento è diffondere la consapevolezza che viviamo in una comunità dove rispettare la libertà altrui ed il bene pubblico è considerato di basilare importanza con l'obiettivo di scoraggiare pratiche ed attività che possano danneggiare la qualità della vita nella comunità stessa.*

Riteniamo dovere di chi amministra adottare delle regole di comportamento attraverso le quali si possa salvaguardare e migliorare la convivenza civile, aumentare la sicurezza dei cittadini ed intervenire più incisivamente a tutela della vivibilità del paese e dell'ambiente. Oltremodo crediamo che i cittadini abbiano il giusto diritto di conoscere preventivamente quali norme sono state implementate per raggiungere tali obiettivi e quali sono gli atteggiamenti vietati perchè lesivi della libertà e sicurezza altrui.

Il Regolamento di Polizia Locale è lo strumento che concilia il diritto dei cittadini di essere informati rispetto all'operato di chi vigila per far rispettare le prescrizioni in esso contenute con il fine ultimo di dare benessere alla collettività.

Questo documento colma il vuoto normativo esistito fino ad ora e sarà di base per l'operato della Polizia Locale.

Per dare modo a tutti di recepire i contenuti della nuova normativa locale, l'Amministrazione Comunale ha deliberato l'inizio degli effetti del regolamento a partire dal 01 agosto 2010 in modo da potersi adoperare in una capillare divulgazione del testo e consentire alla popolazione di disporre del tempo necessario per assimilarne il contenuto.

In un ottica di massima collaborazione e certi che vorrete coglierne l'impronta preventiva e non repressiva, ci auguriamo di aver compiuto, con questo atto, un passo ulteriore per consolidare la vivibilità a Bassano Bresciano.

Distintamente.

Bassano B.no 28 Giugno 2010

Il Sindaco
Seniga Giovanni Paolo